

(N. 2025)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**

(MEDICI)

di concerto col **Ministro dei Trasporti**

(ANGELINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GIUGNO 1957

Liquidazione della Gestione raggruppamenti autocarri.

ONOREVOLI SENATORI. — Poichè, in relazione allo svolgimento delle relative attività istituzionali, è apparso ormai opportuno prevedere la messa in liquidazione della Gestione raggruppamenti autocarri, è stato predisposto l'unito disegno di legge con il quale:

si dispone la liquidazione della predetta Gestione raggruppamenti autocarri, che sarà condotta con le norme di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

si stabilisce la cessazione del rapporto di impiego o di lavoro del personale dipendente dalla G.R.A. alla fine del terzo mese successivo a quello della data di entrata in vigore dello stesso provvedimento, dalla quale data, peraltro, ha inizio la liquidazione dell'Ente medesimo;

si precisa che il provvedimento concerne il personale in servizio alla data dell'entrata in vigore del provvedimento stesso, che tro-

vati alle dipendenze dell'Ente predetto da data anteriore al 28 febbraio 1957. Quest'ultima data è stata prescelta in analogia a quanto previsto col provvedimento, in corso di approvazione, concernente la sistemazione delle 190 unità (di cui 82 della Gestione raggruppamenti autocarri medesima) già distaccate nella posizione di comando all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

si dà facoltà al personale medesimo di presentare, entro un mese dalla entrata in vigore del provvedimento, domanda ai fini della assunzione presso il Ministero dei trasporti;

si chiarisce opportunamente che l'assunzione e l'inquadramento in qualità di impiegati e salariati non di ruolo, decorrenti dal giorno successivo a quello della cessione del rapporto d'impiego o di lavoro presso la Gestione raggruppamenti autocarri, devono es-

LEGISLATURA II - 1953-57. — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sere subordinati al possesso, da parte degli interessati, dei necessari requisiti richiesti dalle norme vigenti per il personale non di ruolo statale nonchè degli altri particolari requisiti eventualmente richiesti dal regolamento del personale ferroviario;

si prevede l'estensione, agli impiegati per tal modo assunti alle dipendenze dello Stato, delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 e nella legge 5 giugno 1951, n. 376, sul collocamento nei ruoli speciali transitori (ora aggiunti). Si è reso peraltro necessario precisare che il collocamento nei ruoli aggiunti è limitato a coloro che, al compimento del 65° anno di età, si trovino ad avere un'anzianità complessiva utile ai fini di pensione di almeno 20 anni, considerando tanto l'anzianità di ruolo aggiunto quanto quella di servizio statale non di ruolo, per il quale ultimo si è stabilito l'obbligo del riscatto a termini delle disposizioni vigenti. Ciò al fine di evitare che l'Amministrazione sia costretta a mantenere in servizio fino ad età molto avanzata il personale stesso onde consentirgli il raggiungimento del limite di servizio utile per acquistare diritto a pensione;

si precisa che il collocamento nei ruoli aggiunti sarà effettuato al compimento della anzianità prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e che il periodo di tempo prescritto per il compimento di tale anzianità decorre dalla data dell'inquadramento del personale di cui trattasi in una delle categorie di impiego non di ruolo statale, e ciò per porre detto personale su di un piede di parità con il personale statale;

si precisa che il personale assunto presso l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato sarà adibito a mansioni proprie del personale dell'esercizio della predetta Azienda, e che al personale stesso sono estese le disposizioni

contenute nella legge 30 novembre 1952, numero 1844, relative alla sistemazione del personale straordinario ferroviario, con particolare riferimento agli articoli 1, primo e secondo comma, 11 e 12 della citata legge numero 1844 del 1952, che meglio si adattano al caso del personale in questione;

si stabiliscono, infine, a favore del personale di cui trattasi, due diverse forme di liquidazione in conseguenza della cessazione del rapporto di impiego o di lavoro presso l'Ente posto in liquidazione. La prima, da computarsi in base ai criteri che disciplinano la materia in relazione al predetto rapporto di impiego o di lavoro, sarà corrisposta a tutto il personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge. La seconda, integrativa della prima, verrà corrisposta a coloro che non conseguano l'assunzione alle dipendenze dello Stato, con i criteri stabiliti all'articolo 12 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

È stata opportunamente prevista (articolo 2, comma secondo) la facoltà di trattenere in servizio personale del predetto Ente per le esigenze della liquidazione stabilendo per coloro che non conseguano l'assunzione alle dipendenze dello Stato, la valutazione del maggior servizio prestato nella liquidazione della indennità spettante per la cessazione del rapporto.

L'allegata tabella fissa i limiti numerici e di categoria entro i quali potranno essere effettuate le assunzioni alle dipendenze dello Stato.

Il presente disegno di legge sostituisce quello già presentato al Senato (atto n. 151), recante norme per la « soppressione della G.R.A. », per il quale è stato presentato il decreto del Presidente della Repubblica che ne autorizza il ritiro dalle Camere.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La Gestione raggruppamento autocarri — G.R.A. — di cui al decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 321, è posta in liquidazione con le norme di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, salvo quanto disposto con i successivi articoli.

Art. 2.

Il rapporto di impiego o di lavoro del personale dipendente dalla G.R.A. cessa alla fine del terzo mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge. Alla scadenza di detto periodo, che vale come preavviso della risoluzione del rapporto, si fa luogo alla liquidazione spettante in base alle vigenti norme di legge e di contratto.

Per le esigenze della gestione di liquidazione e per periodi di durata determinata può essere trattenuto in servizio, oltre il periodo previsto dal precedente comma, il personale strettamente indispensabile. All'atto della cessazione delle prestazioni al personale che non consegue l'assunzione alle dipendenze dello Stato ai sensi della presente legge sarà corrisposta una integrazione della liquidazione predetta considerando in aggiunta all'anzianità già maturata, il periodo di effettive prestazioni presso la gestione di liquidazione.

Art. 3.

Il personale che alla entrata in vigore della presente legge si trova alle dipendenze della G.R.A. da data anteriore al 28 febbraio 1957 può chiedere di essere assunto alle dipendenze del Ministero dei trasporti nelle categorie del personale non di ruolo dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o in qualità di agente straordinario dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, nei limiti numerici e per le singole categorie e qualifiche indicate nell'allegata tabella.

Le domande per le assunzioni devono essere presentate a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Ministero dei trasporti.

Il personale stesso continuerà a prestare servizio presso la G.R.A. anche dopo la presentazione della domanda di assunzione alle dipendenze delle Amministrazioni statali e fino al termine indicato nell'articolo 2.

Art. 4.

L'assunzione e l'inquadramento nelle varie categorie e qualifiche indicate nella allegata tabella sono subordinati al possesso, da parte degli interessati, del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti per il personale statale non di ruolo; l'assunzione e l'inquadramento alle dipendenze dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato sono subordinati al possesso dei requisiti prescritti per il personale straordinario.

Le assunzioni decorrono dal giorno successivo a quello di scadenza del termine indicato al primo comma del precedente articolo 2.

Art. 5.

Al personale assunto presso le Amministrazioni dello Stato ai sensi del precedente articolo 4 compete il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale statale non di ruolo e ad esso si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ed alla legge 5 giugno 1951, n. 376, ai fini del collocamento nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato, previsti dagli articoli da 344 a 350 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Al personale assunto presso l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato si applicheranno le norme previste dagli articoli 1, 1° e 2° comma, 11 e 12 della legge 30 novembre 1952, n. 1844, concernente la sistemazione a ruolo del personale straordinario delle Ferrovie dello Stato. La sistemazione a ruolo non potrà avvenire prima che sia trascorso un periodo di tempo pari a quello prescritto dalle disposi-

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zioni in vigore per il collocamento nei ruoli aggiunti delle altre Amministrazioni dello Stato.

Il periodo per il compimento dell'anzianità minima occorrente per l'applicazione dei precedenti commi decorre dalla data di assunzione nelle categorie del personale non di ruolo statale.

Il collocamento nei ruoli aggiunti è limitato a coloro che al compimento del 65° anno si trovino ad avere una anzianità complessiva utile ai fini di pensione di almeno 20 anni di servizio di ruolo aggiunto nonchè di servizio statale non di ruolo per il quale è fatto obbligo di riscatto ai sensi delle vigenti disposizioni. La domanda di riscatto del servizio statale non di ruolo deve essere presentata, contemporaneamente a quella di collocamento nei ruoli aggiunti, pena la decadenza dal collocamento nei ruoli stessi.

Art. 6.

Al personale della G.R.A. che non venga assunto ai sensi dei precedenti articoli 3 e 4 alle dipendenze dello Stato è corrisposta una integrazione del trattamento di cui al precedente articolo 2, pari a tre mensilità dello stipendio o della paga e delle indennità accessorie aventi carattere continuativo se trattasi di impiegati ovvero pari a 90 giornate della paga e delle indennità accessorie, sempre a carattere continuativo, se trattasi di personale salariato.

Tale integrazione va computata sull'ammontare dello stipendio o della paga spettante alla

scadenza del termine indicato al primo comma del precedente articolo 2.

Art. 7.

All'onere derivante, nell'esercizio finanziario 1957-58, dalla corresponsione del trattamento economico al personale della G.R.A. assunto alle dipendenze del Ministero dei trasporti (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione) si provvede a carico del fondo di cui all'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404. A tale uopo il Ministro del tesoro è autorizzato a prelevare dal detto fondo le somme occorrenti e ad iscriverle nello stato di previsione dell'entrata e a quello della spesa del Ministero dei trasporti.

Alla spesa occorrente, nell'esercizio finanziario 1957-58, per la corresponsione del trattamento economico al personale assunto alle dipendenze dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, si provvede con i fondi iscritti nei capitoli 9, 11 e 98 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione ferroviaria per l'esercizio stesso.

Art. 8.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA.

I. — *Ispettorato Generale M.C.T.C.*

Avventizi di 1 ^a Categoria	9
» » 2 ^a Categoria	34
» » 3 ^a Categoria	115
» » 4 ^a Categoria	50
	208
	208

N. B. — Possono essere effettuate assunzioni in II, III e IV categoria anche oltre i relativi posti previsti in tabella, purchè siano lasciati vacanti altrettanti posti in categoria superiore.

II. — *Ferrovia dello Stato.*

Aiuto macchinista	348
Capo tecnico di 3 ^a classe	
Manovale	
Cantoniere	
Operaio	348
	348
Totale complessivo	556